

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2014, n. 33-7337

D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale.

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 17 settembre 2013 la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 21-6368, ha adottato la proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), comprensiva del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e della Relazione per la Valutazione d'Incidenza.

In data 18 settembre 2013 la Direzione regionale Agricoltura ha presentato al Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione regionale Ambiente il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), comprensiva della documentazione necessaria all'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

Il PFVR è lo strumento che, in coerenza con quanto previsto dalla legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", delinea le norme per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai fini faunistici e venatori. Di seguito si riportano gli obiettivi generali della proposta di Piano:

1. conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali. Le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali idonei. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione delle specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio (art. 10 della l. 157/1992);
2. attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, valorizzare, compatibilmente con la normativa vigente, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche;
3. rendere la gestione faunistico venatoria compatibile con le attività agro-silvo-pastorali, riconducendo i danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, pastorali e forestali a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta pianificazione territoriale, tenendo conto delle vocazionalità faunistiche, delle vulnerabilità del territorio e delle produzioni e favorendo lo strumento della prevenzione;
4. contenere l'espansione e, per quanto possibile, tendere all'eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con attività antropiche e con la salvaguardia delle componenti biocenotiche autoctone;
5. gestire gli ungulati; per le specie autoctone pervenire a densità ed estensione di specie sul territorio compatibili con le attività antropiche, pastorali e forestali e in equilibrio con la biocenosi complessiva. Valorizzare il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e strutturale delle popolazioni delle varie specie nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonie con le vigenti normative comunitarie;

6. promuovere un miglioramento in termini qualitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali e dei parametri relativi all'attività venatoria e, più in generale, a tutte le attività connesse alla gestione faunistico attraverso:

- standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise;
- uniformazione delle metodologie di raccolta dati;
- responsabilizzazione e "crescita culturale" delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati;
- riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale (inannellamento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio);

7. attenuare i livelli di conflitto tra le componenti sociali maggiormente coinvolte nella gestione della fauna selvatica, attraverso un monitoraggio costante dello stato delle varie specie e la divulgazione dei dati;

8. attuare la pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei Piani provinciali.

La proposta di Piano in questione è sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs. 152/2006 secondo le modalità definite dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS, approvato con la D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 – "D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 'Norme in materia ambientale'. Primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"(di seguito DGR VAS).

Il Piano è assoggettato anche a Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; la Valutazione di Incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del D.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

L'autorità competente per la VAS è la Regione che, sulla base dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale (di seguito OTR), di cui all'art. 7 della l.r. 40/98, esprime il previsto parere motivato di valutazione ambientale relativo al Piano.

La responsabilità del procedimento di VAS è in capo al responsabile del Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate, Nucleo Centrale dell'OTR. Le Direzioni coinvolte nel procedimento sono Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia; Ambiente; Agricoltura; Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica; Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste; Cultura, Turismo e Sport; Sanità.

La Direzione regionale Agricoltura, in qualità di autorità proponente il Piano, con lettere prot. n. 28823/DB11.11 e 28924/DB11.11 del 19 dicembre 2012, ha inviato all'autorità competente e ai soggetti con competenza ambientale il Documento Tecnico Preliminare, avviando così la fase di specificazione del procedimento di VAS finalizzata alla definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

Sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, la Direzione Agricoltura ha elaborato il Rapporto Ambientale ed ha provveduto all'integrazione delle

considerazioni ambientali nei documenti di Piano in corso di elaborazione successivamente adottati in via preliminare dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-6368 del 17 settembre 2013;

Ai fini della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle Regioni e Province confinanti e della partecipazione del pubblico prevista dal procedimento di VAS, il Piano, il Rapporto Ambientale, lo Studio di Incidenza e la Sintesi non tecnica sono stati messi in pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte e sono stati depositati presso l'Ufficio di Deposito Regionale per 60 giorni consecutivi a partire dal 26 settembre 2013.

Della messa a disposizione della documentazione tecnica nell'Ufficio di Deposito e sul sito web della Regione Piemonte è stata data comunicazione con specifico avviso pubblicato sempre in data 26 settembre 2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

In data 07 e 28 novembre 2013 sono state convocate due riunioni dell'Organo tecnico regionale per la raccolta dei singoli contributi delle strutture regionali interessate e dell'Arpa e per una valutazione congiunta finalizzata all'espressione del parere motivato di VAS;

considerati:

la documentazione tecnica presentata per l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

gli approfondimenti istruttori che hanno rilevato elementi di criticità relativi ad aspetti della strutturazione del Piano o a specifiche valutazioni di merito sugli effetti ambientali delle azioni previste, ma hanno altresì evidenziato alcuni aspetti positivi, così come riportato nell'Allegato A;

le conclusioni istruttorie, comprensive di osservazioni, indicazioni e raccomandazioni che consentono di superare le criticità rilevate e valorizzare gli aspetti positivi messi in evidenza, che possono essere utilizzate per integrare la documentazione al fine di indirizzare l'attuazione delle azioni verso la sostenibilità e compatibilità ambientale del Piano;

le ipotesi di modifiche e/o integrazione al Piano e al Rapporto Ambientale comunicate nel corso dell'istruttoria regionale, anche in riferimento a osservazioni pervenute in fase di consultazione;

i pareri e le osservazioni pervenute da parte di: Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico; Comune di Bozzole (AL); Comprensorio Alpino di Caccia “C.A. VC1 – Valle del Sesia”; EPS – Ente Produttori Selvaggina – Sez. Regionale Piemonte; Provincia di Alessandria – Dir. Ambiente e Pianificazione – Servizio V.I.A.-V.A.S.-I.P.P.C.; Legambiente - Piemonte e Valle d'Aosta; WWF Italia – Sez. Regionale Piemonte e Valle d'Aosta; Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (Parco Fluviale del Po e dell'Orba); Regione Valle d'Aosta; Regione Liguria;

preso atto:

dei risultati istruttori contenuti nell'Allegato A che fanno riferimento agli approfondimenti effettuati dall'OTR con il supporto di Arpa Piemonte, nonché agli esiti del processo di consultazione svolto;

della pubblicazione della documentazione tecnica per 60 giorni presso l'Ufficio di Deposito Regionale ed il sito web della Regione Piemonte;

visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 “D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ”Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione della procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”;

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di formulare, ai sensi dell’articolo 15 c. 1 del D.lgs. 152/2006, in qualità di autorità competente per la VAS, il parere motivato di valutazione ambientale della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- di esprimere la valutazione riguardo l’integrazione ambientale del Piano e di miglioramento degli effetti sull’ambiente, sulla base degli esiti delle consultazioni e dell’istruttoria tecnica svolta dall’Organo Tecnico Regionale, come evidenziato nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante (allegato A);
- di specificare che la valutazione si riferisce esclusivamente alla proposta di Piano e al Rapporto Ambientale pubblicati e sottoposti a consultazione dei soggetti con competenza ambientale;
- di formulare, ai fini di una efficace integrazione ambientale del Piano e di una corretta valutazione degli effetti ambientali significativi, le indicazioni e raccomandazioni sinteticamente riportate sinteticamente al cap. 8 - Conclusioni dell’Allegato A;
- di richiamare la necessità che delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite si tenga conto in sede di revisione del Piano ai sensi dell’art. 15 c. 2 del D.lgs. 152/2006;
- di richiedere che sia dato riscontro nella dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 17 c. 1 lett. b) del D.lgs. 152/2006, alle osservazioni, indicazioni e raccomandazioni sopra richiamate;
- di trasmettere alla Direzione Regionale Agricoltura, proponente il Piano, il presente provvedimento;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/vas_conclude.htm

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009.
Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'OTR

1.	PREMESSA	2
2.	PROCEDIMENTO DI VAS	2
3.	LA PROPOSTA DI PIANO	3
3.1	<i>Osservazioni alla parte descrittiva e di analisi dei dati</i>	4
3.2	<i>Osservazioni agli aspetti normativi e regolamentari</i>	7
3.2.1	<i>Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale</i>	7
3.2.2	<i>Gestione faunistica rispetto ai territori di confine</i>	9
3.2.3	<i>Oasi di Protezione e ZRC</i>	10
3.2.4	<i>Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e Aziende Agrituristiche Venatorie (AATV)</i>	11
3.2.5	<i>Aree a Caccia Specifica (ACS)</i>	12
3.2.6	<i>Zone Addestramento cani (ZAC) e Centri Pubblici per la Produzione di Fauna Selvatica</i>	12
3.2.7	<i>Allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale</i>	12
3.2.8	<i>Orientamenti tecnico gestionali per la ricognizione, la gestione e il prelievo della fauna selvatica venabile</i>	13
3.2.9	<i>Criteri per i ripopolamenti e le immissioni</i>	14
3.2.10	<i>Danni causati dalla fauna selvatica alla rinnovazione forestale</i>	14
3.2.11	<i>Misure per la mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente</i>	14
3.2.12	<i>Criteri per l'individuazione dei corridoi ecologici e loro utilizzazione nella pianificazione territoriale</i>	15
4.	OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE	15
4.1	<i>Analisi di coerenza</i>	15
4.2	<i>Effetti significativi sull'ambiente</i>	16
5.	MONITORAGGIO	18
6.	VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO	19
7.	IPOSTESI DI MODIFICHE	22
8.	CONCLUSIONI	24

1. PREMESSA

La presente Relazione costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale (di seguito OTR) in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva di Valutazione d'Incidenza della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 26 settembre 2013.

I riferimenti normativi per la definizione della procedura di VAS, integrata della Valutazione d'Incidenza, sono il D.lgs. 152/2006, il D.P.R. 357/1997, la l.r. 19/2009 e la D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008.

L'OTR è costituito dal Nucleo centrale (Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate), struttura responsabile del procedimento, e dalle Direzioni regionali interessate dagli effetti del Piano (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia; Ambiente; Agricoltura; Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica; Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste; Cultura, turismo e sport; Sanità) con il supporto dell'Arpa Piemonte.

La presente relazione prende in considerazione la documentazione tecnica depositata per l'avvio del procedimento di VAS e tiene conto dei contributi delle strutture regionali facenti parte dell'OTR, dell'ARPA Piemonte e dei contributi pervenuti in fase di consultazione.

2. PROCEDIMENTO DI VAS

La proposta di Piano rientra nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) del D.lgs. 152/2006 che prevede, infatti, che la valutazione ambientale strategica deve essere effettuata nel caso di piani e programmi per i quali è necessaria una Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", il Piano è soggetto a Valutazione di Incidenza che, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del D.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

La proposta di Piano è corredata dal Rapporto Ambientale (nel seguito RA) con relativa Sintesi non tecnica e dalla Relazione per la Valutazione d'Incidenza.

Le attività di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e di partecipazione e informazione del pubblico costituiscono un obbligo stabilito dalla normativa VAS e sono elementi fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione ambientale, garantendone efficacia e validità.

Ai fini della partecipazione del pubblico la documentazione tecnica inerente il Piano è stata messa a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Regionale per 60 giorni consecutivi a partire dal 26 settembre 2013. L'avviso di avvenuto deposito degli elaborati è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 26 settembre 2013. La suddetta documentazione è stata inoltre pubblicata sul sito web della Regione.

Contestualmente è stato dato avvio alla fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale.

In data 07 novembre 2013 e 28 novembre 2013 sono state convocate due riunioni dell'Organo tecnico regionale per la raccolta dei singoli contributi delle strutture regionali interessate e dell'Arpa e per una valutazione congiunta finalizzata all'espressione del parere motivato di VAS comprensivo di Valutazione d'Incidenza.

Sono pervenute le note delle seguenti Direzioni: Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia; Ambiente; Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste; Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica; Sanità.

Sono inoltre pervenute osservazioni da parte delle seguenti strutture: Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico; Comune di Bozzole (AL); Comprensorio Alpino di Caccia "C.A. VC1 –

Valle del Sesia”; EPS – Ente Produttori Selvaggina – Sez. Regionale Piemonte; Provincia di Alessandria – Dir. Ambiente e Pianificazione – Servizio V.I.A.-V.A.S.-I.P.P.C.; Legambiente - Piemonte e Valle d’Aosta; WWF Italia – Sez. Regionale Piemonte e Valle d’Aosta; Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (Parco Fluviale del Po e dell’Orba); Regione Valle d’Aosta; Regione Liguria.

3. LA PROPOSTA DI PIANO

Il Piano presentato costituisce revisione e aggiornamento del Piano Faunistico-Venatorio Regionale adottato dalla Giunta Regionale con DGR 46-12760 del 7/12/09, ma non approvato in via definitiva a causa della fine della legislatura. L’aggiornamento tiene conto:

- delle novità normative intervenute con l’abrogazione della legge regionale 70/96;
- della pubblicazione delle Linee Guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, (documento redatto dall’ISPRA e diffuso alle Amministrazioni Regionali, al Ministero dell’Ambiente e a quello delle Politiche Agricole);
- dell’aggiornamento di alcuni dati (danni ambientali di alcune specie, incidenti stradali, consistenza faunistica, ecc).

Il PFVR è lo strumento che, in coerenza con quanto previsto dalla legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, delinea le norme per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai fini faunistici e venatori. Di seguito si riportano gli obiettivi generali della proposta di Piano:

1. conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali. Le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali idonei. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione delle specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio (art. 10 della L.N. 157/1992);
2. attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, valorizzare, compatibilmente con la normativa vigente, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche;
3. rendere la gestione faunistico venatoria compatibile con le attività agro-silvo-pastorali, riconducendo i danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, pastorali e forestali a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta pianificazione territoriale, tenendo conto delle vocazionalità faunistiche, delle vulnerabilità del territorio e delle produzioni e favorendo lo strumento della prevenzione;
4. contenere l’espansione e, per quanto possibile, tendere all’eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con attività antropiche e con la salvaguardia delle componenti biocenotiche autoctone;
5. gestire gli ungulati; per le specie autoctone pervenire a densità ed estensione di specie sul territorio compatibili con le attività antropiche, pastorali e forestali e in equilibrio con la biocenosi complessiva. Valorizzare il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e strutturale delle popolazioni delle varie specie nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonie con le vigenti normative comunitarie;
6. promuovere un miglioramento in termini qualitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali e dei parametri relativi all’attività venatoria e, più in generale, a tutte le attività connesse alla gestione faunistico attraverso:
 - standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche condivise;
 - uniformazione delle metodologie di raccolta dati;
 - responsabilizzazione e “crescita culturale” delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati;

- riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale (inanellemento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio).
- 7. attenuare i livelli di conflitto tra le componenti sociali maggiormente coinvolte nella gestione della fauna selvatica, attraverso un monitoraggio costante dello stato delle varie specie e la divulgazione dei dati;
- 8. attuare la pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei Piani provinciali.

In merito all'individuazione degli obiettivi generali, nonché alle azioni di Piano previste per il raggiungimento degli obiettivi, la presente relazione contiene osservazioni generali e specifiche, che fanno riferimento anche a quanto emerso nell'istruttoria sviluppata nell'ambito del processo di VAS relativo al Piano Faunistico-Venatorio Regionale del 2009.

3.1 Osservazioni alla parte descrittiva e di analisi dei dati

Il Piano, e conseguentemente il RA, presenta un'analisi tecnico-descrittiva della situazione faunistica e faunistico-venatoria regionale. Tuttavia è necessario evidenziare che in molte parti tali analisi fanno riferimento a dati non aggiornati e non tiene in considerazione recenti studi o progetti trasfrontalieri di importanza faunistica.

In particolare nella Parte descrittiva e di analisi dei dati territoriali e faunistico-venatori del Piano, si rilevano le seguenti carenze di carattere metodologico, scientifico e bibliografico:

- per quanto riguarda il territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P. – cap. 1.3), la proposta di Piano fa riferimento al calcolo effettuato in relazione alla situazione del territorio regionale nel 2006 nell'ambito della predisposizione della proposta di PFVR sottoposto a VAS nel 2009. A tal proposito si evidenzia come nei sette anni intercorsi tra il calcolo ed il momento attuale, il territorio regionale, soprattutto nell'area di pianura, è stato oggetto di numerose modificazioni che hanno comportato l'impermeabilizzazione di ampie superfici e la realizzazione di nuove infrastrutture delle quali non si è tenuto conto nella nuova proposta di Piano;
- in merito al cap. 2 "Distribuzione e stato di alcune specie di uccelli e mammiferi a protezione assoluta o in declino", si evidenzia che le informazioni presentate dal Piano non sono complete e/o aggiornate. In particolare per quanto riguarda i rapaci diurni (par. 2.1), non sono state considerate le ultime risultanze del progetto per la reintroduzione del gipeto sulle Alpi occidentali e i dati di monitoraggio del grifone disponibili per il territorio regionale; rispetto ai dati di presenza del lupo (par. 2.2) non sono aggiornati agli ultimi report sul monitoraggio della specie;
- in merito al par. 2.3, si rileva che non viene affrontato lo status di alcune specie indicate in tale capitolo come "*specie con popolazioni in declino*", quali i galliformi alpini, la pernice rossa, il beccaccino, l'allodola e la cesena. In particolare, in merito al fagiano di monte, pernice bianca e coturnice, si rileva che il Piano presenta, tra le varie sezioni, considerazioni contrastanti in merito al loro status di conservazione;
- in merito al cap. 3 "Distribuzione e stato di alcune specie di uccelli e mammiferi di interesse gestionale", si evidenzia che le informazioni presentate dal Piano non sono complete e/o aggiornate nei seguenti casi:
 - a. la tab. 3.13 relativa ai censimenti al daino non è completa per gli anni dal 2008 al 2011;
 - b. la tab. 3.17 e i grafici 3.22, 3.23 e 3.24 relativi al cinghiale non sono aggiornati al 2011;
 - c. la tab. 3.19 relativa ai censimenti del fagiano comune non sono aggiornati al 2011;
 - d. in merito alla pernice bianca, non sono riportati i grafici relativi ai censimenti e agli abbattimenti. Inoltre la tabella 3.23 risulta di difficile interpretazione in quanto non distingue i dati ricavati dai censimenti primaverili al canto da quelli estivi condotti con i cani da ferma;

- per quanto riguarda il cap. 4.2 “Analisi dei prelievi”, si rileva che sia l’analisi della pressione venatoria sugli ungulati sia quella sulla tipica fauna alpina non è stata aggiornata. In particolare, in merito a quest’ultima, nella parte regolamentare si fa riferimento alla riduzione del periodo venatorio negli ultimi anni al solo mese di ottobre, quale misura cautelativa: tuttavia si segnala che sia per il 2012 che per il 2013 il calendario venatorio ha previsto 2 mesi di caccia a tali specie. Inoltre i riferimenti normativi riportati a pag. 139 in merito al divieto di caccia della specie pernice bianca nelle ZPS non sono corretti.

Considerato quanto sopra osservato, pertanto, è opportuno apportare le seguenti integrazioni nella versione definitiva del Piano:

- effettuare un calcolo aggiornato del T.A.S.P. sulla base delle modificazioni intercorse negli ultimi anni in particolare nell’area di pianura, in quanto da tale analisi derivano atti gestionali fondamentali, quali la definizione delle ammissioni dei cacciatori nei vari A.T.C. e C.A., la destinazione di una percentuale del territorio regionale ad istituti di protezione, ecc.;
- integrare il cap. 2 sulla base delle ultime risultanze del progetto per la reintroduzione del gipeto sulle Alpi occidentali, dei dati di monitoraggio del grifone disponibili per il territorio regionale e dei dati di presenza del lupo (par. 2.2), disponibili all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/osserv_faun/dwd/rapporto_lupo_2011.pdf;
- in merito al par. 2.3 è opportuno affrontare lo status di alcune specie indicate in tale capitolo come “specie con popolazioni in declino” (galliformi alpini, pernice rossa, beccaccino, allodola e cesena), con particolare riferimento al fagiano di monte, pernice bianca e coturnice, per le quali nelle varie sezioni del Piano emergono considerazioni contrastanti in merito al loro status di conservazione;
- è opportuno fare riferimento ai recenti studi e progetti transfrontalieri di importanza faunistica, in particolare Life09 NAT/IT/00095 EC-SQUARE sullo scoiattolo grigio e il progetto Alcotra “Galliformi Alpini”;
- aggiornare il cap. 3 “Distribuzione e stato di alcune specie di uccelli e mammiferi di interesse gestionale”, nei seguenti casi:
 - a. la tab. 3.13 relativa ai censimenti al daino non è completa per gli anni dal 2008 al 2011;
 - b. la tab. 3.17 e i grafici 3.22, 3.23 e 3.24 relativi al cinghiale non sono aggiornati al 2011;
 - c. la tab. 3.19 relativa ai censimenti del fagiano comune non sono aggiornati al 2011;
 - d. in merito alla pernice bianca, non sono riportati i grafici relativi ai censimenti e agli abbattimenti. Inoltre la tabella 3.23 risulta di difficile interpretazione in quanto non distingue i dati ricavati dai censimenti primaverili al canto da quelli estivi condotti con i cani da ferma;
- aggiornare l’analisi della pressione venatoria sia sugli ungulati sia quella sulla tipica fauna alpina riportata nel cap. 4.2 “Analisi dei prelievi”; correggere i riferimenti normativi riportati a pag. 139 in merito al divieto di caccia della specie pernice bianca nelle ZPS.

In merito al cap. 1.4 “Aree d’interesse naturalistico”, si evidenzia che la proposta di Piano non ha tenuto conto delle seguenti tipologie di aree:

- **Aree ad Alto Valore Naturalistico (HNV - High Nature Value):** le aree agricole e forestali ad alto valore naturalistico rivestono particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità e di tutela degli ecosistemi agro-forestali. Tali aree, infatti, sono fonte di numerosi servizi ecosistemici ed ospitano vari habitat di pregio caratterizzati da una ricca comunità di flora e fauna selvatica. In particolare, le aree agricole ad alto valore naturalistico sono rappresentate da quelle aree in cui l’agricoltura è l’uso del suolo prevalente e mantiene, o è associata a una grande varietà di specie e di habitat oppure ospita specie la cui preservazione costituisce particolare attenzione e impegno in Europa. La definizione di tali aree maggiormente condivisa è quella di Andersen (2003) che identifica le seguenti 3 tipologie di territori agricoli ad elevato valore naturalistico:
 - Tipo 1: terreno agricolo con una elevata copertura di vegetazione semi-naturale;

- Tipo 2: terreno agricolo dominato da agricoltura a bassa intensità o da un mosaico di territori semi-naturali e coltivati;
- Tipo 3: terreno agricolo sul quale sono presenti specie rare o una elevata proporzione di una popolazione di specie animale e/o vegetale europea o mondiale.

L'impegno assunto a livello europeo per l'identificazione, sulla base di criteri comuni e concordati, di queste aree ad alto valore naturalistico e le modalità per la loro gestione, è stato recepito dall'Italia nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013. Attualmente sono in corso vari tentativi per individuare la distribuzione di tali aree sul territorio nazionale senza, però, essere ancora giunti a criteri condivisi anche perché esistono caratteristiche regionali eterogenee e differenti disponibilità di dati.

In Piemonte sono in via di definizione i criteri da utilizzare per la definizione delle HNV in modo che tengano conto delle specifiche caratteristiche della realtà regionale.

- **Zone umide:** aree di particolare interesse naturalistico sono inoltre le zone umide che, come evidenziato da diverse Convenzioni Internazionali e Direttive Comunitarie, rappresentano habitat particolarmente sensibili in quanto caratterizzati dalla presenza di acqua superficiale e falda affiorante, la cui salvaguardia si pone alla base del raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità. La definizione di tali aree maggiormente riconosciuta a livello internazionale è quella adottata nell'ambito della Convenzione di Ramsar (1971): "Le zone umide sono aree di prati umidi, paludi, torbiere o aree inondate, sia naturali che artificiali, permanenti o temporanee, con acque ferme o in movimento, sia dolci che salmastre o salate, comprese le aree di acqua di mare la profondità delle quali a marea bassa non superi i sei metri".

Partendo da questa definizione, ed opportunamente integrandola in maniera da caratterizzare al meglio a livello regionale tali aree, la Regione Piemonte ha realizzato, nel 2011, una Banca Dati Regionale delle Zone Umide. A tal fine, sono stati tenuti in considerazione i seguenti criteri di base:

- la presenza di acqua superficiale e/o suolo saturo tale da consentire lo sviluppo di una vegetazione tipica;
- la presenza di una vegetazione igrofila caratteristica che determina le peculiarità biologiche del sistema.

La classificazione adottata prevede una macrosuddivisione tra due gruppi di zone umide tipicamente continentali: "naturali" e seminaturali e "artificiali". All'interno di tali macrocategorie sono state quindi individuate le categorie principali di zone umide che caratterizzano il territorio

ZONE UMIDE NATURALI E SEMINATURALI	ZONE UMIDE ARTIFICIALI
SORGENTI	ACQUE CORRENTI ARTIFICIALI (con alveo rivestito e non rivestito)
RISORGIVE E FONTANILI	
ACQUE CORRENTI	
ZONE PERIFLUVIALI (lanche, golene, ecc.)	RISAIE
LAGHI	INVASI ARTIFICIALI
STAGNI E PALUDI	
TORBIERE	LAGHI DI CAVA
ACQUITRINI E POZZE	
BOSCHI UMIDI	

piemontese, così come indicato nella seguente tabella:

Attualmente la Banca Dati geografica è costituita da 31.772 elementi cartografici corrispondenti ad un corrispettivo numero di tipologie di zone umide presenti sul territorio piemontese.

Il progetto ha inoltre prodotto una cartografia di sintesi in scala 1:250 000, un servizio web-GIS per rendere disponibili i dati del censimento e la pubblicazione "Le Zone Umide del Piemonte" di commento ed illustrazione della banca dati

(http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/zu.htm).

Delle suddette aree umide, rispetto alle categorie individuate nella Banca Dati geografica, si evidenzia l'importanza delle **Zone umide di interesse naturalistico per la gestione faunistica**, in particolare laghi, stagni e paludi, torbiere, acquitrini e pozze, boschi umidi, zone perifluviali, laghi di cava, invasi artificiali, la cui identificazione, localizzazione e caratterizzazione dovrà essere svolta basandosi sulla banca dati zone umide della Regione Piemonte.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra riportato, è opportuno integrare il cap. 1.4 tenendo debitamente conto nell'analisi delle "Aree d'interesse naturalistico" delle Zone umide e in particolare riferimento delle **Zone umide di interesse naturalistico per la gestione faunistica** (laghi, stagni e paludi, torbiere, acquitrini e pozze, boschi umidi, zone perifluviali, laghi di cava, invasi artificiali) e degli sviluppi normativi e programmatici che interesseranno le Aree ad Alto Valore Naturalistico (HNV - High Nature Value).

3.2 Osservazioni agli aspetti normativi e regolamentari

In relazione alla sezione normativa e regolamentare del Piano si evidenzia innanzi tutto che non è sempre possibile riscontrare una corrispondenza tra indicazioni di piano e le conclusioni valutative del RA e inoltre che per alcuni aspetti il Piano non contiene indicazioni precise e cogenti, ma si limita a dare solo indirizzi generali e non vincolanti per la stesura dei Piani faunistico-venatori provinciali o per la gestione operata dagli Istituti venatori.

Tale impostazione non sembra adeguata alle finalità del Piano stesso e pertanto si ritiene necessario eliminare, o quanto meno ridurre, la possibile discrezionalità di applicazione della normativa nei seguenti punti:

- estensione delle Oasi di Protezione e delle Zone di Ripopolamento e Cattura (pag. 224);
- utilizzo dei dati a disposizione della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte in merito alle rotte di migrazione da parte delle Province per la collocazione delle Oasi di Protezione (pag. 225);
- sospensione del prelievo per le specie beccaccia e beccaccino nei periodi di gelo intenso (pag. 246).

Di seguito si riportano osservazioni specifiche inerenti i diversi aspetti normativi e regolamentari al fine di indirizzare il Piano ad una maggiore sostenibilità ambientale.

3.2.1 *Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale*

Per quanto riguarda il cap. 7.3 (Approvazione del Piano faunistico venatorio provinciale) si evidenzia che in merito a quanto riportato rispetto all'iter amministrativo di approvazione del PFVP le considerazioni espresse rispetto alla procedura di VAS non sono esaustive. Si ricorda infatti che la pianificazione faunistico-venatoria provinciale deve essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica secondo le disposizioni dell'art. 6, c. 2, lett. b del D.lgs. 152/2006, in quanto soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi dall'art. 5 del DPR n. 357/1997, in considerazione dei possibili effetti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica. Come previsto dall'art. 10, c. 3 del D.lgs. 152/2006, e richiamato dall'art. 44 della l.r. 19/2009, la Valutazione di Incidenza è integrata nel procedimento di VAS.

Il procedimento di VAS deve pertanto essere avviato contestualmente e condotto in modo coordinato con il processo di formazione del Piano al fine di garantire che i potenziali effetti sull'ambiente siano presi in considerazione durante il processo di elaborazione dello stesso.

Considerato quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno rivedere il cap. 7.3 seguendo le indicazioni specifiche di seguito riportate rispetto alle singole fasi della procedura di VAS:

- a) **Fase di specificazione:** la Provincia, in qualità di Autorità procedente, ai fini dell'avvio del procedimento di VAS, redige e adotta il Documento Tecnico Preliminare (DTP), che illustra il contesto programmatico, indica i principali contenuti del Piano e definisce l'ambito di influenza in relazione al contesto territoriale e ambientale; per l'avvio della fase di specificazione il DTP viene trasmesso all'autorità competente e ai soggetti con competenza ambientale che forniscono il proprio contributo entro un termine concordato con l'Autorità competente e comunque non superiore a 90 giorni. Delle indicazioni fornite in questa fase si deve tener conto sia ai fini dell'elaborazione del Piano sia del Rapporto Ambientale.
- b) **Fase di valutazione:** la Provincia provvede alla redazione e all'adozione della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale (comprensivo dello Studio d'Incidenza e del Piano di Monitoraggio) e della Sintesi non tecnica. Il RA, nel quale devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti ambientali significativi che l'attuazione del Piano proposto potrebbe avere, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi del Piano e dell'ambito territoriale di riferimento, si configura come strumento di supporto alle decisioni da utilizzare per la scelta delle azioni da intraprendere. Come già accennato, del RA deve essere elaborata una sintesi in linguaggio non tecnico per facilitare la partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico che può essere interessato, direttamente o indirettamente, dagli effetti ambientali del Piano.

Ai fini dell'avvio della fase di valutazione la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa alla autorità competente e, contestualmente, per consentire la partecipazione del pubblico, si deve procedere alla pubblicazione sul sito web e al deposito presso gli uffici della Provincia e della autorità competente per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul BUR.

Al termine dei 60 giorni di pubblicazione, entro i successivi 90 giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'OT, degli esiti delle consultazioni del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale, la autorità competente esprime parere motivato sulla sostenibilità ed integrazione ambientale del Piano con proprio provvedimento.

Il parere motivato può contenere condizioni e richieste di approfondimento, indicazioni e raccomandazioni ai fini della sostenibilità del Piano.

- c) **Revisione della proposta di Piano:** alla luce delle considerazioni espresse, delle indicazioni e raccomandazioni fornite o delle specifiche richieste contenute nel parere motivato, la Provincia, in qualità di autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, secondo quanto disposto dall'art. 15, c. 2 del D.lgs. 152/2006, alla revisione della proposta di Piano.
- d) **Approvazione del Piano e informazione sulla decisione:** secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.lgs. 152/2006, le modalità di integrazione delle considerazioni e delle valutazioni ambientali, nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle alternative esaminate e degli esiti delle consultazioni svolte, sono rese esplicite attraverso la formulazione di apposita Dichiarazione di sintesi, documento che accompagna il provvedimento di approvazione del Piano e che illustra:
- in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano;
 - come si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
 - quali sono le ragioni delle scelte di Piano, anche alla luce delle possibili alternative individuate.

La Provincia provvede quindi ad adottare la versione definitiva del Piano e a trasmetterla alla Regione. Si richiama la necessità che la Dichiarazione di sintesi, unitamente al parere di compatibilità ambientale ed al Piano di Monitoraggio e al Piano definitivamente approvato, deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito web della Provincia, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 152/2006.

- e) **Monitoraggio ambientale del Piano:** l'art. 18 del D.lgs. 152/2006 dispone che per i piani sottoposti a VAS sia assicurato il controllo delle ricadute ambientali da effettuarsi attraverso un

monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione.

Il monitoraggio, effettuato secondo le modalità già indicate nel RA e successivamente definite nel Piano di Monitoraggio approvato contestualmente al Piano, assicura il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PFVP e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso il sito web della Provincia. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali revisioni e aggiornamenti del PFVP e sono comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione faunistico-venatoria e ambientale.

3.2.2 Gestione faunistica rispetto ai territori di confine

Nell'ambito della predisposizione dei PFVP, si evidenzia che, non sono presenti riferimenti a elementi fisici facilmente identificabili (mezzerie dei fiumi, strade poderali, rogge, ecc..) e condivisi tra le diverse amministrazioni, che sarebbero stati, invece, opportuni considerata la non univocità dei confini venatori rispetto ai territori provinciali di altre regioni,

Con riferimento a possibili strategie di gestione comuni tra i territori delle Regioni confinanti si elencano di seguito gli istituti di protezione previsti dalla pianificazione provinciale della Regione Liguria (la cui cartografia è consultabile al sito www.ambienteliguria.it alla sez. Territorio-VAS-procedimenti VAS-procedimenti in corso):

- Provincia di Imperia: Parco delle Alpi Liguri, due ZRC e un'oasi;
- Provincia di Savona: Oasi di Rocca Battaglia, Oasi di Monte Galero, Oasi Bric della Posa Ferrere, Azienda Faunistica venatoria Piana Crixia, in adiacenza all'area parco di Piana Crixia, Azienda Faunistica Miogliese, in adiacenza ad una ZAC di tipo B denominata Dogli, Parco Regionale del Beigua;
- Provincia di Genova: Foresta Regionale di Tiglieto, ZRC Pratorondanino, ZAC Laiasso, ZRC Monte Pennello, ZAC Prasado, Oasi Gorzente, Parco Regionale dell'Antola.

In relazione alla gestione delle specie più sensibili o più problematiche, si riportano di seguito le situazioni più critiche rispetto ai territori confinanti con altre Regioni:

- gestione della pernice bianca (in particolare lungo i crinali di confine della media-bassa Valle di Champorcher sino a Donnas e della medio-bassa Valle di Gressoney) e del francolino di monte con un sistema di monitoraggio e trasmissione degli avvistamenti al fine di valutare la situazione delle specie;
- gestione sinergica della popolazione di cinghiale al fine del controllo e del contenimento dei danni;
- predisposizione di un sistema di trasmissione in tempo reale delle informazioni riguardanti le predazioni ascrivibili ai grandi carnivori (lupo e lince), sia su specie selvatiche sia su specie di allevamento, al fine di garantire un corretto monitoraggio e di mitigare eventuali danni alla pastorizia (ovini e caprini).

Per quanto riguarda la gestione delle specie alloctone, in particolare il muflone, risultano condivisibili gli obiettivi generali riportati al par. 7.12 del Piano "*Orientamenti tecnico gestionali per la ricognizione, la gestione e il prelievo della fauna selvatica venabile*" e le disposizioni riguardanti il divieto di immissioni e la gestione atta ad impedirne l'espansione numerica con conseguenti effetti anche sui territori delle regioni confinanti.

Pertanto risulta opportuno, nell'ambito della gestione faunistica nei territori di confine, tenere conto delle seguenti indicazioni:

- inserire tra i criteri di individuazione dei diversi istituti faunistici la necessità di fare

riferimento, laddove possibile, a elementi fisici facilmente identificabili (mezzerie dei fiumi, strade poderali, rogge, ecc..) e condivisi tra le diverse amministrazioni;

- tenere in considerazione tra i criteri di individuazione dei diversi istituti faunistici la pianificazione faunistico venatoria provinciale delle regioni confinanti, al fine di garantire strategie di gestione comuni tra i territori delle diverse regioni;
- al fine di garantire la migliore gestione per le specie più sensibili o più problematiche rispetto ai territori confinanti con altre Regioni, in particolare rispetto alla gestione di pernice bianca, francolino di monte, cinghiale e grandi carnivori (lupo e lince), è opportuno concordare misure comuni con i territori delle regioni confinanti.

3.2.3 Oasi di Protezione e ZRC

In merito al cap. 7.5 relativo all'individuazione degli Istituti di Protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura), si evidenzia un'incoerenza tra il Piano e il RA in quanto per tali istituti il RA prevede la non contiguità rispetto alle Zone di Addestramento Cani, alle Aziende Faunistico-Venatorie e alle Aziende Agri-Turistico-Venatorie, mentre nel Piano la non contiguità è prevista solo per le Zone di Addestramento Cani. Inoltre i dati relativi alla loro attuale distribuzione ed estensione non risultano aggiornati e coerenti con i Piani provinciali vigenti poiché i dati riportati dal Piano sono aggiornati al momento della stesura della precedente proposta di PFVR (2009).

Nell'individuazione degli Istituti di Protezione non sono state contemplate le zone umide, individuate nella Banca dati zone umide del Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/zu.htm) e le direttrici di volo utilizzate dall'avifauna migratrice che interessano il territorio provinciale e della rete ecologica provinciale.

Nell'ambito dell'individuazione delle ZRC si evidenzia che non è stato tenuto conto della carta delle vocazionalità regionale che avrebbe consentito, per le specie oggetto di incentivazione, di includere nelle ZRC i territori ricadenti nelle aree ad alta vocazionalità, compatibilmente con la disponibilità di aree idonee.

Relativamente al cap. 7.6 "Criteri per la gestione degli Istituti di protezione", si rileva che nel RA (cap. 5.3.4) vengono indicati molteplici "criteri univoci" per la gestione degli Istituti di Protezione ai quali le Province devono attenersi che, tuttavia, non trovano riscontro nella parte normativa e regolamentare del Piano nella quale sono indicati solo i criteri relativi a "controllo della fauna" e "vigilanza".

Pertanto, per quanto riguarda gli Istituti di Protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura), si forniscono le seguenti indicazioni:

- a titolo precauzionale e ai fini di un'effettiva salvaguardia delle specie è opportuno che gli Istituti di Protezione, come previsto nel RA, non siano contigui, oltre che alle Zone di Addestramento Cani, anche alle Aziende Faunistico-Venatorie e alle Aziende Agri-Turistico-Venatorie;
- è necessario aggiornare i dati relativi all'attuale distribuzione ed estensione degli Istituti di Protezione, rendendoli coerenti con i Piani provinciali vigenti;
- è necessario contemplare nell'individuazione degli Istituti di Protezione prioritariamente le zone umide, individuate nella Banca dati zone umide del Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/zu.htm) e prevedere che nell'analisi effettuata dalle Province sia tenuto conto non solo della presenza di specie di fauna stanziale, ma anche delle direttrici di volo utilizzate dall'avifauna migratrice che interessano il territorio di propria competenza e della rete ecologica provinciale;
- l'individuazione delle ZRC deve tener conto della carta delle vocazionalità regionale al fine di includere nelle ZRC i territori ricadenti nelle aree ad alta vocazionalità per le specie oggetto di incentivazione, compatibilmente con la disponibilità di aree idonee;
- i criteri di gestione degli Istituti di Protezione devono tener conto di quanto indicato nel RA

e risultare uniforme per tutte le Province, con particolare riferimento all'obbligo di predisposizione di un programma annuale di gestione da parte del soggetto gestore di ogni singolo Istituto.

3.2.4 Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e Aziende Agrituristiche Venatorie (AATV)

Per quanto riguarda il cap. 7.10 "Criteri per l'istituzione e il rinnovo delle Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie", si evidenzia che tra i criteri per la concessione di nuove aziende e le istanze di ampliamento, permuta, anche con ampliamento, della superficie di azienda esistenti, non sono previste tra le istanze di concessione non accoglibili le istanze che comprendano al loro interno anche solo parzialmente Istituti di Protezione; l'introduzione di tale criterio, infatti, consentirebbe di evitare l'interferenza delle attività condotte da tali Aziende con gli Istituti di Protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura) con conseguente maggior tutela delle specie e degli habitat.

Inoltre il Piano prevede attualmente che le concessioni di tali Istituti venatori privati debbano avere un periodo di validità pari a 9 anni, maggiore rispetto al periodo di validità del Piano stesso che è pari a 5 anni; a tal proposito si evidenzia che in un periodo così lungo la dinamica delle popolazioni interessate dagli interventi potrebbe evolversi in modo da rendere necessarie delle azioni correttive sulla gestione e tali azioni correttive potrebbero non essere compatibili con la durata della concessione. Non è inoltre previsto l'obbligo per il concessionario di fornire i dati richiesti dalla Banca Dati Faunistica regionale.

Il RA prevede una fascia di rispetto di almeno 1000 m in cui sia vietato l'esercizio della caccia nei casi in cui le AFV siano contigue ad aree protette, ZRC, ZPS, Oasi di protezione; tuttavia, pur considerando positiva tale impostazione, la proposta di prescrizione non trova riscontro nella parte regolamentare del Piano e inoltre non vengono citati i SIC.

Non è presente, nell'articolato relativo alle AFV, una norma che regoli l'ispezione sanitaria dei capi immessi, contrariamente a quanto previsto per le AATV.

Si evidenzia infine che per le AATV non è prevista alcuna rendicontazione dei capi immessi e abbattuti e non risulta regolata con una norma specifica l'attività di vigilanza.

Pertanto, per quanto riguarda le Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e le Aziende Agrituristiche Venatorie (AATV), si ritiene necessario:

- inserire tra le istanze non accoglibili per l'istituzione e il rinnovo delle Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie, le istanze di concessione che comprendano al loro interno anche solo parzialmente Istituti di Protezione;
- portare il periodo di validità di tali Istituti venatori privati uguale al periodo di validità del PFVR ovvero 5 anni al fine di garantire una corretta attuazione dei criteri e degli indirizzi previsti dalla pianificazione regionale; risulta inoltre opportuno prevedere specificatamente l'obbligo per il concessionario di fornire i dati richiesti dalla Banca Dati Faunistica regionale;
- adeguare la parte regolamentare del Piano rispetto alla prescrizione contenuta nel RA che prevede, nei casi in cui le AFV siano contigue ad aree protette, ZRC, ZPS, Oasi di protezione, una fascia di rispetto di almeno 1000 m in cui sia vietato l'esercizio della caccia; è inoltre necessario specificare che tale fascia di rispetto sia prevista anche nei casi in cui le AFV siano contigue ai SIC;
- integrare, nell'articolato relativo alle AFV, una norma che regoli l'ispezione sanitaria dei capi immessi, così come previsto per le AATV;
- prevedere, in coerenza di quanto previsto per le AFV, la rendicontazione dei capi immessi e abbattuti e una norma specifica l'attività di vigilanza per le AATV.

3.2.5 Aree a Caccia Specifica (ACS)

Considerando il valore strategico che le ACS ricoprono nella gestione venatoria, l'istituzione di tali aree dovrebbe rimanere oggetto di pianificazione almeno a livello provinciale.

All'interno del Piano non è stata precisata la modalità di controllo e rendicontazione degli accessi e degli abbattimenti al fine di verificarne l'efficacia funzionale e tale impostazione risulta in contrasto rispetto a quanto evidenziato all'interno del RA.

In relazione al periodo di validità delle ACS, non è stato definito un periodo di validità; tale scelta avrebbe invece consentito un effettivo recupero della consistenza numerica delle specie oggetto di tutela, specie per il territorio alpino ed in particolare per la tutela dei Galliformi alpini.

Si rileva inoltre un'incongruenza tra la parte regolamentare della proposta di Piano e il RA relativamente alla questione del contingentamento dei cacciatori che possono accedere al prelievo nelle ACS, in quanto mentre nel RA si fa esplicito riferimento al contingentamento del numero di cacciatori ammessi al prelievo come azione che il PFVR intende attuare, nella parte regolamentare tale ipotesi non viene contemplata.

Vista la finalità di tutela di alcune specie che ha l'istituzione di una ACS, si ritiene che il prelievo del cinghiale non possa essere effettuato con il metodo della braccata, in quanto tale metodologia provoca un eccessivo disturbo per le altre specie presenti.

In conclusione per quanto riguarda le Aree a Caccia Specifica (ACS), si forniscono le seguenti indicazioni:

- è opportuno che l'istituzione delle ACS rimanga oggetto di pianificazione almeno a livello provinciale;
- in coerenza con la criticità evidenziata all'interno del RA, deve essere precisata la modalità di controllo e rendicontazione degli accessi e degli abbattimenti nelle ACS al fine di verificarne l'efficacia funzionale;
- deve essere valutata l'opportunità di definire, per il territorio alpino ed in particolare per la tutela dei Galliformi alpini, una durata non inferiore a 5 anni delle ACS;
- in riferimento al contingentamento del numero di cacciatori ammessi al prelievo nelle ACS, è necessario adeguare il Piano rispetto a quanto previsto nel RA;
- deve essere ben valutata la modalità di prelievo del cinghiale attuata con il metodo della braccata, considerato che tale metodologia provoca un eccessivo disturbo per le altre specie presenti.

3.2.6 Zone Addestramento cani (ZAC) e Centri Pubblici per la Produzione di Fauna Selvatica

Nelle norme attuative non è specificato alcun criterio relativo ai requisiti dimensionali delle ZAC e non è presente una norma che regoli l'ispezione sanitaria dei capi immessi e, pertanto è necessario chiarire tali carenze.

Per quanto riguarda i Centri Pubblici per la Produzione di Fauna Selvatica, previsti nella norma (par. 7.9), si evidenzia che gli stessi non sono stati presi in considerazione nell'ambito del RA e, pertanto, è opportuno valutarne i potenziali effetti sulle diverse componenti ambientali.

3.2.7 Allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale

Si rileva che il Piano non tratta la tematica relativa agli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, previsti dall'art. 17 della legge 157/92. Poiché tali aspetti erano prima trattati dalla l.r. 70/96, ora abrogata, pare opportuno che il PFVR affronti l'argomento.

3.2.8 Orientamenti tecnico gestionali per la ricognizione, la gestione e il prelievo della fauna selvatica venabile

Per quanto riguarda il cap. 7.11 "Orientamenti tecnico gestionali per la ricognizione, la gestione e il prelievo della fauna selvatica venabile", si ritiene che gli obiettivi gestionali proposti dal Piano per alcune specie, in particolare lepre comune, starna, pernice rossa e fagiano, siano di carattere eccessivamente generale, mentre sarebbe opportuno fissare obiettivi specifici per le singole specie ed i criteri gestionali al fine di raggiungerli.

Di seguito, inoltre, vengono riportate alcune osservazioni specifiche per le singole specie:

- Cinghiale: in riferimento alla necessità di acquisire dati puntuali per valutare adeguatamente la presenza sul territorio del cinghiale, oltre ad effettuare un'analisi sistematica dei carnieri, si ritiene opportuno, anche in un'ottica di controllo e di valutazione del rischio sanitario, impiegare il medesimo approccio adottato nei comprensori alpini, con l'istituzione di centri di controllo anche negli ambiti territoriali di caccia, già per altro sperimentati per la caccia di selezione al capriolo;
- Tipica fauna alpina: per alcune specie (galliformi alpini e lepre variabile), sarebbe utile introdurre ulteriori criteri per il prelievo, peraltro già previsti nelle norme del Piano precedente come ad esempio la limitazione nell'uso dei veicoli a motore per il raggiungimento delle zone di caccia. Osservando le località di provenienza dei capi abbattuti si rileva infatti come la maggior parte dei prelievi sia effettuato in poche zone caratterizzate contemporaneamente da alta vocazionalità e facile accesso con mezzi fuoristrada e la chiusura dell'esercizio venatorio in zone che presentano un'elevata vocazionalità, soprattutto se abbinata ad una facile accessibilità. In merito si rimanda al capitolo riguardante i criteri per l'individuazione e l'istituzione degli Istituti di protezione. Si rileva inoltre relativamente alla lepre variabile che le norme tecniche di gestione dovrebbero essere regionali e non dovrebbero essere lasciate ai singoli CA e ATC;
- Lepre europea: non vengono identificati idonei criteri per la Pianificazione del prelievo all'interno delle unità di gestione, demandati ai singoli ATC e CA. Inoltre nell'identificazione degli obiettivi gestionali, si fa riferimento al "*mantenimento dei livelli di consistenza compatibile al territorio e sufficienti a garantire la conservazione, con un prelievo venatorio compatibile*"; occorre però entrare nello specifico e dettagliare i singoli obiettivi gestionali per la specie;
- Starna, Pernice rossa, Fagiano: nell'identificazione degli obiettivi gestionali si fa riferimento al "*mantenimento dei livelli di consistenza compatibile al territorio e sufficienti a garantire la conservazione, con un prelievo venatorio compatibile*"; occorre però entrare nello specifico e dettagliare i singoli obiettivi gestionali per la singola specie;
- Fauna migratoria: mancano indicazioni gestionali sull'avifauna migratoria che due volte all'anno utilizza il territorio regionale come luogo di sosta e di transito. Si ritiene quindi necessario prevedere la disamina dei carnieri, al fine di consentire un monitoraggio nel tempo delle presenze e delle consistenze delle popolazioni sul territorio regionale;
- Beccaccia e Beccaccino: si concorda con la necessità di prevedere a livello regionale l'analisi dei tesserini al fine di acquisire maggiori informazioni sulla consistenza dei prelievi ed una stima delle popolazioni e con la necessità di prevedere la sospensione del prelievo venatorio in concomitanza di eventi climatici sfavorevoli (ondate di gelo).

Per la specie beccaccia, a fronte della forte pressione venatoria cui è soggetta, si evidenzia la necessità di dotarsi di un quadro coerente di azioni a tutela della sua conservazione; si rimanda, a tale riguardo, alla Circolare ISPRA del 23 dicembre 2009 prot. n. 054029, che costituisce il riconoscimento della necessità di adottare una strategia organica di conservazione e gestione della specie attraverso:

- a) la definizione di Linee guida nazionali per la conservazione della beccaccia, con l'obiettivo, attraverso una gestione nazionale coordinata, di contribuire ad una corretta

strategia globale di conservazione della specie, con particolare attenzione alle aree di svernamento (fase di vulnerabilità accentuata) mediante:

- introduzione protocollo “ondate di gelo” per eventi climatici sfavorevoli
 - studi per la verifica dell’adeguatezza dell’attuale rete di aree protette per la conservazione della specie
 - definizione di un protocollo operativo per il monitoraggio nelle aree di svernamento mediante cane da ferma;
 - istituzione di aree di rispetto su territori particolarmente critici anche solo durante la fase di svernamento;
 - il monitoraggio dei carnieri (lettura tesserini e analisi dei carnieri).
- b) La chiusura della caccia al 31 dicembre, per evitare che il prelievo insista su popolazioni svernanti e localizzate, nonché su individui indotti a spostamenti per eventi climatici sfavorevoli e debilitati.

Inoltre rispetto al par. *Ulteriori prescrizioni gestionali per ATC e CA*, considerato che la scheda riepilogativa per raccogliere i dati sugli abbattimenti costituisce uno strumento di fondamentale importanza per l’acquisizione di dati, risulta importante che la stessa sia strutturata in modo che l’acquisizione dei dati sia efficace contenendo tutte le informazioni per lo studio delle popolazioni in particolare per la migratoria.

3.2.9 Criteri per i ripopolamenti e le immissioni

Relativamente al cap. 7.12 “Criteri per i ripopolamenti e le immissioni”, si evidenzia che il quadro legislativo di riferimento in merito alle immissioni di fauna selvatica è caratterizzato da un parziale vuoto normativo a livello regionale. A tal proposito, infatti, la D.G.R. 211-4413 del 30 luglio 2012 riporta: “A seguito dell’abrogazione della L.R. 70/1996 sono venute meno le limitazioni temporali e le deroghe previste per tale tipo di attività. Le immissioni possono essere effettuate nel rispetto delle norme sanitarie”.

Si ritiene pertanto opportuno valutare se il piano possa contribuire a colmare tale carenza normativa.

3.2.10 Danni causati dalla fauna selvatica alla rinnovazione forestale

Per quanto riguarda il tema dei potenziali danni causati dalla fauna selvatica sulla rinnovazione forestale, dovuti in particolare a un eccessivo carico locale degli ungulati, ruminanti e non, si ritiene che le attività di monitoraggio previste al par. 7.13 “Criteri ed indirizzi per il monitoraggio, la mitigazione dell’impatto e il controllo delle specie problematiche ed alloctone (art. 19 legge 157/92, l.r. 9/2000)” possano interessare, oltre che i danni arrecati alle biocenosi e alle produzioni agricole, anche l’impatto sulla rinnovazione e sulle fasi giovanili del bosco.

Del monitoraggio di tali eventi può essere tenuto conto nel programmare la gestione venatoria e nel valutare e determinare la densità ottimale in modo da contenere l’impatto sulla rinnovazione.

3.2.11 Misure per la mitigazione dell’impatto dell’attività venatoria sull’ambiente

Per quanto riguarda il cap. 7.23 “Misure per la mitigazione dell’impatto dell’attività venatoria sull’ambiente” in relazione al par. “Mitigazione dell’inquinamento ambientale da munizioni al piombo”, si ritiene che gli impatti derivanti dall’utilizzo del piombo delle munizioni risultano ormai evidenti come dimostrato dalla bibliografia presente in materia e, in particolare, dal Rapporto ISPRA 2012. A tale proposito si evidenzia che è in atto un processo mondiale indirizzato al graduale abbandono dell’utilizzo del piombo in tutti i settori (vernici, batterie, benzina, ecc...) e che molti paesi hanno già introdotto forti limitazioni all’utilizzo delle munizioni al piombo, fino al bando

totale. Inoltre l'Italia, con la legge 66/2006, ha recepito l'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA) che prevede il progressivo abbandono delle munizioni al piombo dalle zone umide. In tale contesto, non si ritiene che l'assenza di studi specifici a livello regionale, così come dichiarato dal Piano, possa essere motivo sufficiente per evitare di affrontare il problema del piombo contemplato, oltretutto, da accordi internazionali.

Pertanto si richiede di estendere il divieto dell'utilizzo delle munizioni al piombo alle zone umide, così come integrate secondo le indicazioni del cap. 3.1 della presente Relazione, inserendo il seguente paragrafo al cap. 7.23 del Piano:

“Poiché l'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA), recepito dall'Italia con la legge 66/2006, prevede il progressivo abbandono delle munizioni al piombo dalle zone umide come forma di tutela dell'avifauna acquatica, e considerato che le aree umide risultano particolarmente sensibili in quanto si tratta di ambienti caratterizzati dalla presenza di acqua superficiale e falda affiorante e quindi particolarmente permeabili alla diffusione degli inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee oltre che habitat di interesse conservazionistico ai fini della gestione faunistica, il divieto di uso di munizioni al piombo è esteso alle zone umide di interesse per la gestione faunistica, così come descritte nel cap. 1.4 nonché nel raggio di 150 metri dal confine più esterno delle stesse. Le province, ai fini della definizione delle aree di divieto, con relativo buffer di pertinenza, dovranno utilizzare le informazioni contenute nella Banca Dati Regionale delle Zone Umide del Piemonte e verificare i dati, comunicando agli uffici regionali competenti gli eventuali aggiornamenti da apportare”.

Inoltre alla luce della recente approvazione della l.r. n. 21 del 19 novembre 2013 recante “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi”, si ritiene che quanto previsto al par. 7.23 del Piano “Misure per la mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente” - Aree percorse dal fuoco – sia coerente con l'attuale quadro normativo e con il suo concreto stato di attuazione.

3.2.12 Criteri per l'individuazione dei corridoi ecologici e loro utilizzazione nella pianificazione territoriale

Per quanto riguarda l'individuazione dei corridoi ecologici e la loro utilizzazione nella pianificazione territoriale a livello regionale, si condivide il riferimento al gruppo di lavoro regionale con il supporto di Arpa Piemonte istituito per la predisposizione del disegno di Rete Ecologica Regionale.

Per quanto riguarda, invece, il livello provinciale, considerato che la maggior parte delle Province ha già individuato le reti ecologiche nei propri Piani Territoriali di Coordinamento, si ritiene necessario fare esplicito riferimento a tali strumenti.

4. OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE

4.1 Analisi di coerenza

Il cap. 4 del RA analizza le coerenze tra il Piano faunistico venatorio regionale e gli strumenti di pianificazione e programmazione di livello regionale e nazionale.

A tal proposito, in considerazione delle specificità del Piano faunistico venatorio, si richiamano le correlazioni rispetto al Piano Paesaggistico Regionale, adottato con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009, in relazione agli obiettivi individuati all'art. n. 42 “Rete ecologica, storico – culturale e fruitivi” e all'art. n. 44 “Progetti e programmi strategici” delle Norme di Attuazione. Si sottolinea altresì, in relazione alla salvaguardia delle aree agricole, l'opportunità di verificare le coerenze tra il piano in oggetto e gli art. 19 “Aree rurali di elevata biopermeabilità” e 20 “Aree di elevato interesse agronomico” del PPR, nonché riguardo ai contenuti e previsioni normative contenute nel PTR all'art 24 “Le aree agricole” e seguenti.

All'interno dell'analisi di coerenza viene citato l'Accordo AEWA (sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia), ma non viene descritta la correlabilità/coerenza con il Piano Faunistico, limitandosi ad affermarla. Inoltre nel medesimo capitolo, così come al cap. 4.2 della Valutazione d'Incidenza, non è presente il riferimento al DM 22 Gennaio 2009 "Modifica al Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

L'analisi di coerenza esterna non prende in considerazione i Piani di gestione dei Siti Natura 2000 fino ad ora approvati.

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza interna il cap. 5 del RA - Obiettivi e azioni del piano, individuazione delle alternative. Analisi di coerenza interna - per alcune specie prevede l'istituzione delle **unità di gestione** definite nel RA come " *territori a buona vocazionalità in cui attuare particolari misure di tutela (ripopolamenti modesti e mirati, prelievo consentito solo al raggiungimento di determinate densità, contingentamento dei cacciatori ammessi alle unità di gestione), unitamente alla realizzazione di miglioramenti ambientali mirati per queste specie.*" Nel RA si prevede l'utilità di tali unità di gestione per le seguenti specie: Fagiano di monte, Coturnice, lepre variabile, starna e pernice rossa. Nelle norme tali indicazioni non vengono puntualmente riprese facendo riferimento alle unità di gestione soltanto per starna e pernice rossa e per la lepre europea.

Pertanto, considerato quanto sopra riportato, è necessario dare riscontro alle seguenti indicazioni:

per quanto riguarda la coerenza con il PPR è opportuno fare riferimento agli obiettivi individuati all'art. n. 42 "Rete ecologica, storico – culturale e fruitivi" e all'art. n. 44 "Progetti e programmi strategici" delle Norme di Attuazione. Si sottolinea altresì, in relazione alla salvaguardia delle aree agricole, l'opportunità di verificare le coerenze tra il piano in oggetto e gli artt. 19 "Aree rurali di elevata biopermeabilità" e 20 "Aree di elevato interesse agronomico";

risulta necessaria la valutazione della coerenza rispetto ai Piani di gestione dei Siti Natura 2000;

è opportuno approfondire l'analisi di coerenza esterna rispetto agli obiettivi previsti dall'Accordo AEWA (sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia);

è necessario inserire nel cap. 4 - Analisi di coerenza esterna - e analogamente al cap. 4.2 della Valutazione d'Incidenza, il riferimento al DM 22 Gennaio 2009 "Modifica al Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

il par. 5.3.5 della Valutazione d'Incidenza riporta una dicitura diversa da quanto previsto nel cap. 7.10 della Parte regolamentare; si richiede di modificarlo al fine di mantenere la coerenza tra le due Sezioni del Piano e secondo quanto previsto dalla prescrizione n. 7) del cap. 6 della presente Relazione tecnica. Inoltre per quanto riguarda il cap. 4.4 della Valutazione d'Incidenza, si richiede di modificarlo secondo quanto previsto dalla prescrizione n. 13) del cap. 6 della presente Relazione tecnica.

in merito all'analisi di coerenza interna, considerato che il RA valuta positivamente l'utilità dell'istituzione delle unità di gestione, in particolare per Fagiano di monte, Coturnice, Lepre variabile, Starna e Pernice rossa, è opportuno che nella parte regolamentare del Piano vengano riprese tali indicazioni.

4.2 Effetti significativi sull'ambiente

Il RA al cap. 6 – Valutazione degli effetti ambientali delle azioni di piano – descrive i potenziali effetti determinati dall'attuazione delle azioni di Piano.

A seguito dell'istruttoria regionale, è emerso che l'analisi degli effetti ambientali del Piano è molto generica e non approfondisce le effettive ricadute delle azioni di Piano.

Di seguito sono riportate osservazioni specifiche rispetto alle azioni per le quali non si considerano sufficientemente approfondite le potenziali ricadute sulle diverse componenti ambientali.

In riferimento alle **Aree a Caccia Specifica** si afferma che “tali aree, se individuate con criteri univoci e corretti, possono rappresentare un importante strumento di tutela. Ad esempio laddove la necessità di contenere l'espansione degli ungulati, cinghiale soprattutto, collide con l'esigenza di tutelare altre specie (ad esempio quelle appartenenti alla tipica fauna alpina), si evidenzia la possibilità di operare il prelievo solo su alcune specie e con tecniche poco impattanti sulle altre”. Rispetto alle tecniche di prelievo si evidenzia che il Piano precedente consentiva “esclusivamente la tecnica della girata e, per la sola zona faunistica delle Alpi, l'appostamento con fucile ad anima rigata senza l'ausilio di cani”. In questo modo erano state individuate tecniche poco impattanti secondo quanto previsto nel RA che sono però state eliminate nella nuova redazione.

Relativamente all'**Introduzione della fauna** sul territorio viene sottolineato che trattasi di “un'operazione delicata che necessita di un'accurata fase prodromica di valutazione approfondita del contesto ambientale nel quale ci si appresta ad operare. Appare quindi evidente che su questo argomento la predisposizione di criteri univoci e chiari che impediscano il verificarsi dei fenomeni predetti apporterà dei sicuri benefici alla conservazione della biodiversità nel territorio piemontese.” A fronte di questa corretta valutazione all'interno delle norme, si osserva che i criteri per le immissioni sono trattati in modo disomogeneo tra le diverse aree in cui tale pratica è consentita.

In merito al **Monitoraggio e controllo delle specie problematiche e alloctone**, pur condividendo l'affermazione del Piano per cui l'elaborazione di programmi di prevenzione e di contenimento efficaci non può prescindere da un monitoraggio costante e coordinato dell'impatto della fauna selvatica nei confronti delle attività antropiche, delle cenosi forestali e delle specie animali, tuttavia il Piano non individua in modo organico le strategie ritenute necessarie per il controllo e la gestione di tali specie e non sono esplicitate le azioni che dovrebbero consentire di raggiungere tale obiettivo.

Sulla base di quanto sopra riportato, è necessario dare riscontro alle seguenti indicazioni:

considerato che il Piano prevede nelle Aree a Caccia Specifica di operare il prelievo solo su alcune specie e con tecniche poco impattanti sulle altre, come peraltro indicato nel precedente PFVR, è necessario specificare tra le tecniche di prelievo poco impattanti la girata e, per la sola zona faunistica delle Alpi, l'appostamento con fucile ad anima rigata senza l'ausilio di cani;

in relazione all'introduzione della fauna sul territorio, considerato che i criteri per le immissioni sono trattati in modo disomogeneo tra le diverse aree in cui tale pratica è consentita, è necessario prevedere una norma specifica che indichi con chiarezza tutti i criteri essenziali per la corretta gestione di tale pratica;

è opportuno esplicitare azioni di piano specifiche rispetto al monitoraggio e controllo delle specie problematiche e alloctone;

occorre prevedere di effettuare i ripopolamenti esclusivamente con individui di provenienza locale (al massimo province contigue), con particolare riferimento a lepree, starna e fagiano;

è necessario prevedere progetti per unità gestionale che considerino fra l'altro, in dette aree, anche il relativo divieto di caccia alla specie per un certo numero di anni e, da parte dei soggetti gestori, una rendicontazione annuale sui risultati conseguiti;

deve essere inserito all'interno dei cap. 5.3.10 e 5.3.13 del RA il riferimento al DM 22 Gennaio 2009 “Modifica al Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e alle DGR n. 42-8604 del 14/04/2008 e n. 33-11185 del 6/04/2009 nonché l'elenco dei soggetti gestori dei siti Natura 2000 individuati finora ai sensi della l.r. 19/2009 reperibile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>;

per quanto riguarda l'immissione di ungulati, visto l'alto numero di capi presenti sul territorio regionale, sarebbe opportuno che nel Piano ne venga esplicitamente vietata l'immissione su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aziende faunistico-venatorie e agri-turistiche-venatorie.

è opportuno, in coerenza con quanto indicato al par. 3.2.3 della presente Relazione tecnica, inserire nel cap. 5.3.3 “Istituti di protezione” del RA, un riferimento alla Banca Dati regionale delle

zone umide nel paragrafo “Azione” modificando la dicitura proposta come segue “*per quanto riguarda le zone umide censite dalla Banca Dati Regionale, le Oasi di Protezione devono prioritariamente includerle al loro interno*”.

5. MONITORAGGIO

Per quanto riguarda il Piano di monitoraggio, a livello generale, si evidenzia che il RA, al cap. 8 – Monitoraggio – individua, sulla base delle azioni del Piano, indicatori specifici al fine di valutare in itinere gli effetti del Piano stesso e adottare, se necessario, eventuali misure correttive.

La gestione del monitoraggio del Piano, secondo quanto riportato nel RA, farà riferimento ad indicatori principalmente legati ai dati e ai parametri della Banca dati faunistica regionale.

In linea generale si rileva che per ogni indicatore sarebbe necessario indicare la fonte di reperimento dei dati, le modalità di elaborazione e aggiornamento e la frequenza dell'aggiornamento.

Di seguito si riportano osservazioni specifiche sui singoli indicatori individuati per il monitoraggio del Piano:

- **Stato popolazione cinghiale:** per avere a disposizione un'adeguata base dati per l'elaborazione di tale indicatore diventa particolarmente importante l'istituzione di centri di controllo anche negli ambiti territoriali di caccia, già per altro sperimentati per la caccia di selezione al capriolo.
- **Popolazioni naturali di lepre europea, fagiano, starna, pernice rossa:** l'indicatore è significativo per definire lo stato di attuazione del Piano e non può essere considerato significativo come relativo alle singole specie.
- **Popolazioni naturali di lepre europea:** l'indicatore è funzionale anche al monitoraggio dell'azione 3 “Riqualificazione delle risorse ambientali” e, pertanto, sarebbe opportuno integrare in tal senso l'indicatore.
- **Sinistri stradali con coinvolgimento di fauna selvatica:** questo indicatore attualmente non è applicabile a seguito dell'eliminazione dei risarcimenti. I danni relativi agli incidenti non vengono più periziati e quindi viene fortemente limitato il popolamento dell'indicatore (permangono i soli dati relativi alle segnalazioni di rinvenimenti).
- **Beccaccia:** la verifica dei tesserini consente di acquisire informazioni sulla pressione venatoria nei confronti della popolazione in transito.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei carnieri (lettura tesserini e analisi dei carnieri) si propongono le seguenti metodologie:

1. TESSERINI REGIONALI: la raccolta di statistiche sui prelievi a livello nazionale (e regionale), anche per ottemperare agli impegni assunti con l'Accordo AEWA.
2. ANALISI DEI CARNIERI, contributo dei cacciatori specialisti:
 - “Sforzo di caccia”, attraverso la compilazione di una apposita scheda giornaliera, nella quale siano annotati: data, ambito di gestione, ambiente, clima, modalità di caccia (cani ecc.), capi eventualmente abbattuti e loro caratteristiche
 - “Age ratio”, attraverso la “lettura” delle ali si realizza una stima del successo riproduttivo delle popolazioni per analisi demografiche di medio e lungo periodo; i dati sono potenzialmente utili anche per programmare la gestione a breve termine (piani di prelievo), ma occorrono ancora approfonditi studi di base ed un coordinamento a livello internazionale.

- “Sex-ratio”, poiché esiste una segregazione dei sessi sul territorio è utile controllare il sesso degli esemplari abbattuti al fine di evitare un prelievo involontariamente selettivo sul lungo periodo.

Considerato il carattere sperimentale delle Unità di Gestione previste nel cap. 7.11 della Parte Regolamentare, si ritiene opportuno inserire un indicatore specifico finalizzato ad ottenere chiare indicazioni sull'efficacia di tali istituti per il miglioramento dello stato di conservazione delle specie di piccola fauna venabile stanziale.

Inoltre si evidenzia positivamente che tra gli indicatori sia presente anche il monitoraggio di specie di particolare interesse conservazionistico come il lupo e specie target elencate nelle Direttive che hanno portato alla definizione della Rete Natura 2000.

Al fine di una maggiore chiarezza sarebbe opportuno fornire indicazioni specifiche inerenti le tecniche di monitoraggio e fare riferimento ai dati relativi a progetti di interesse faunistico di area vasta (quali censimenti IWC sull'avifauna svernante, progetto Cor.Man., ecc.).

6. VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO

Al fine della compatibilità del PFVR con gli obiettivi di conservazione della biodiversità dei siti facenti parte della Rete Natura 2000, delle specie e degli habitat d'interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) e delle specie di uccelli selvatici (Direttiva 147/2009/CE “Uccelli”) si ritiene che, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009, debbano essere rispettate le seguenti proposte di modifica alla Parte regolamentare del Piano proposto:

1. relativamente ai criteri per l'individuazione delle Oasi di Protezione (cap. 7.5), si richiede di prevederne la localizzazione in via prioritaria all'interno sia dei SIC (o ZSC qualora presenti) sia delle ZPS non inclusi in Aree protette nazionali, regionali e provinciali;
2. in merito alla valutazione della compatibilità tra gli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura) e le Zone di Addestramento Cani e gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 inclusi al loro interno (cap. 7.5 e 7.8), si richiede di specificare che tale analisi deve essere effettuata nell'ambito della Valutazione d'Incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali;
3. riguardo al criterio che prevede l'inclusione delle zone umide all'interno delle Oasi di Protezione (cap. 7.5), si richiede, per opportuna chiarezza, di sostituire la frase esistente con la seguente: “Le Oasi di Protezione devono includere o essere incluse prioritariamente all'interno di zone umide d'interesse naturalistico per la gestione faunistica (definite al cap. 1.4 della Parte Descrittiva così come integrato dalle osservazioni del presente contributo) e/o in aree dove è nota la presenza e la frequentazione di specie di uccelli d'interesse conservazionistico, tra cui quelle inserite nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”;
4. relativamente all'individuazione delle Oasi di Protezione “*in maniera funzionale alla costituzione delle reti ecologiche*” (cap. 7.5), si richiede di inserire un rimando al cap. 7.21 della Parte Normativa, con particolare riferimento agli strumenti tecnici e normativi disponibili per l'individuazione della rete ecologica regionale, nonché all'applicazione di sperimentati modelli ecologici per la fauna;
5. in merito ai criteri per la localizzazione delle Zone di Addestramento Cani (cap. 7.8), si richiede di sostituire la frase “All'interno dei Siti Natura 2000 (...) all'individuazione di tali Siti” con la seguente frase: “All'interno e in contiguità con i siti Natura 2000 non possono essere individuate Z.A.C., a meno che la Valutazione d'Incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali non escluda un'incidenza significativa di tali istituti su habitat e specie d'interesse comunitario.”;
6. riguardo ai criteri per la costituzione dei Centri privati per la Produzione di fauna selvatica allo stato naturale (cap. 7.9), si richiede di inserire anche i siti della Rete Natura 2000 tra le aree rispetto alle quali tali Centri devono essere costituiti ad una distanza non inferiore a 1000 m;

7. relativamente al cap. 7.10 “Criteri per l’istituzione e il rinnovo delle Aziende Faunistico-venatorie e Agri-Turistiche-Venatorie”, si richiede di inserire le seguenti integrazioni/modifiche:

- inserire la seguente normativa: “Le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agri-Turistico-Venatorie devono essere individuate prioritariamente al di fuori dei siti della Rete Natura 2000; laddove invece tali istituti, comprendano, anche solo parzialmente, SIC e/o ZPS, dovrà essere presentata istanza di Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009, al soggetto gestore dei siti Natura 2000 interessati, ai fini del rilascio o del rinnovo della concessione regionale;
- eliminare la frase “Qualora entro il perimetro (...) materia ambientale” in quanto risulta essere non corretta da un punto di vista normativo;

8. nell’ambito del capitolo 7.11 “Orientamento tecnico-gestionali per la ricognizione, la gestione e il prelievo della fauna selvatica venabile” si richiede di apportare le seguenti modifiche/integrazioni:

inserire il riferimento alle Linee guida regionali per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina e verificare la coerenza del Piano con tali disposizioni, in particolare per quanto riguarda le metodiche di censimento. A titolo di esempio si segnala che per la specie lepre variabile non c’è alcun riferimento a quanto è previsto dal cap. 2.2 delle Linee Guida;

- fornire maggiori dati scientifici e argomentazioni tecniche a supporto di quanto espresso in merito alla “sostanziale stabilità” della dinamica di popolazione dei galliformi alpini a livello regionale, anche in considerazione del fatto che tali specie sono state inserite nel cap. 2.3 “Altre specie con popolazioni in declino” della Parte Descrittiva. Inoltre si richiede di confrontare quanto affermato dal Piano con i risultati del progetto Alcotra “Galliformi alpini” (http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/osserv_faun/progetti/alcotra.htm), in particolare con le conclusioni sullo stato di conservazione della coturnice e della pernice bianca a cui il progetto giunge;
- inserire nel Piano norme tecniche di coordinamento ed indirizzo per la gestione venatoria della lepre variabile, a cui ciascun CA deve obbligatoriamente far riferimento per la ricognizione della specie sul territorio e la formulazione della proposta di piano di prelievo;

9. riguardo alle Unità di gestione per la piccola fauna stanziale (lepre europea, starna, fagiano e pernice rossa – cap. 7.11) si ritiene che, in virtù delle considerazioni sul loro status di conservazione riportate nella Sezione descrittiva, il Piano debba dedicare un capitolo a sé stante a tale proposta gestionale, specificando i criteri da seguire per la loro istituzione e localizzazione, con particolare riferimento alle analisi di vocazionalità faunistica e all’estensione più funzionale dal punto di vista ecologico e gestionale. Inoltre si ritiene opportuno suggerire che nelle Unità di gestione vengano effettuate operazioni di immissioni di tali specie al solo scopo di raggiungere un livello ottimale di densità di popolazione e che all’interno di esse venga sperimentata, al fine di favorire un incremento delle popolazioni naturali, una gestione venatoria in cui il prelievo sia commisurato alle densità rilevate dai censimenti. Anche l’entità dei prelievi in tali Unità dovrà essere monitorato, eventualmente tramite l’utilizzo della Scheda Riepilogativa;

10. relativamente all’attività venatoria sulle specie di uccelli migratori (cap. 7.11), anche in virtù delle considerazioni riportate nella Sezione descrittiva del Piano, si richiede di considerare la possibilità di inserire le seguenti misure gestionali:

- costituzione di una collaborazione tra ATC, CA e Istituti privati di caccia con esperti ornitologi per la determinazione del sesso e dell’età dei capi abbattuti;
- raccolta dei dati relativi al numero e alla località dei capi abbattuti, anche attraverso la Scheda riepilogativa prevista per ciascun cacciatore, e trasferimento degli stessi nella Banca Dati Aves.Piemonte (<http://www.regione.piemonte.it/aves/index.php>);
- individuazione di indicazioni per una gestione venatoria sostenibile e per il monitoraggio di tali specie;

- individuazione di eventuali misure restrittive, compresa ad esempio la chiusura del prelievo venatorio in alcune aree di rispetto, in considerazione del loro stato di conservazione e con popolazioni in declino (ad es. allodola e cesena), anche in considerazione di quanto riportato nel cap. 2 del Piano stesso;
- e di modificare la normativa secondo le seguenti indicazioni:
- per la specie quaglia, sostituire la frase “La quantificazione dei carnieri [...] utili a fini gestionale” con la seguente: “Dovrà essere effettuata la quantificazione dei carnieri attraverso l’esame dei tesserini in modo da ottenere dati utili alla regolazione della pressione venatoria”;
 - per le specie beccaccia e beccaccino, al fine di attuare una gestione sostenibile omogenea nei Piani provinciali, si richiede di definire maggiori criteri per il prelievo ed il censimento, anche considerando la bibliografia disponibile (La migrazione dei charadriiformes in Piemonte - Regione Piemonte, 2008; Linee Guida nazionali per la conservazione della beccaccia Scolopax rusticola – ISPRA, 2009). Inoltre, considerato il loro stato di conservazione sfavorevole e la pressione venatoria a cui sono sottoposte le specie, si richiede di stabilire un carniere stagionale massimo di non più di 10 scolopacidi per cacciatore e di prevedere, vista la precocità riproduttiva e la peculiare vulnerabilità di tali specie in periodo di svernamento, l’anticipazione della chiusura del prelievo al 31 dicembre;
11. in merito al cap. 7.12 “Criteri per i ripopolamenti e le immissioni” si richiede di apportare le seguenti modifiche:
- sostituire la frase “Devono essere situate (...) ove istituite” del paragrafo “Località di immissione” con la seguente dicitura: “Devono essere situate in territori vocati e, qualora siano effettuate nelle Unità di gestione, siano finalizzate esclusivamente al raggiungimento delle densità ottimali e alla possibilità di effettuare un prelievo venatorio sostenibile”;
 - richiamare l’art. 12 comma 3 del Dpr 120/ 2003 che recita: “Sono vietate la reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.”;
12. per quanto riguarda il cap. 7.13 relativo al controllo delle specie problematiche ed alloctone, si richiede di inserire le seguenti integrazioni:
- per la specie volpe gli interventi di contenimento devono essere effettuati prioritariamente mediante l’ausilio di cani da tana guidati da cacciatori specializzati;
 - per la specie cormorano, si richiede di confrontare quanto previsto dal Piano con le recenti Linee Guida elaborate dalla Commissione Europea in merito all’attuazione di piani di abbattimento per tale specie (http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/guidance_cormorants.pdf);
13. nell’ambito del capitolo 7.20 “Criteri per la gestione faunistica e l’attività venatoria nei Siti Natura 2000”, si richiede di apportare le seguenti modifiche/integrazioni:
- inserire la seguente normativa: “L’attività venatoria nell’ambito dei SIC, delle ZSC e delle ZPS nonché l’individuazione e la costituzione degli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura), delle Aree a Caccia Specifica, delle Zone di Addestramento Cani, dei Centri privati per la Produzione di fauna selvatica allo stato naturale, delle Aziende Faunistico-Venatorie e delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie devono essere effettuate in coerenza con quanto previsto dal comma 7 dell’art. 41 della l.r. 19/2009 e in conformità con quanto previsto dalle Misure di Conservazione generali e sito-specifiche per la tutela della Rete Natura 2000 e dai Piani di Gestione (ex art. 40 e 42 della l.r. 19/2009) laddove presenti;
 - rivedere i punti 1) e 2) verificando la coerenza con quanto previsto nel capitolo 7.5 della Parte Normativa;
 - rivedere il punto 3) alla luce della prescrizione 5) del presente documento;

- eliminare il punto 5) in quanto viene superato dalle su riportate prescrizioni 2), 5) e 13 (primo punto);
 - inserire l'elenco dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 e le Misure di Conservazione attualmente vigenti:
 - a. SIC/ZPS IT1140001 "Fondo Toce" - Piano Naturalistico della Riserva naturale con funzione di Piano di Gestione (D.C.R. n. 239-8808 del 24/02/2009);
 - b. SIC/ZPS IT1120007 "Palude di San Ganuario" Piano Naturalistico della Riserva naturale con funzione di Piano di Gestione (D.C.R. n. 81-24225 del 19/07/2006);
 - c. SIC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" – Piano d'Area del Parco naturale con funzione di Piano di Gestione (D.C.R. n. 307-52921 del 10/12/09);
 - d. Misure di Conservazione sito-specifiche del SIC/ZPS IT1160058 "Gruppo del Viso e Bosco dell'Alevè" (D.G.R. n. 68-6271 del 2/08/2013);
14. relativamente al cap. 7.23 "Misure per la mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente", si richiede di apportare le seguenti modifiche/integrazioni:
- integrare le considerazioni relative all'inquinamento da munizioni al piombo in quanto risultano piuttosto carenti sia dal punto di vista dell'analisi della tematica (riferimenti scientifici, casi studio, realtà esemplificative in altre regioni italiane) sia per quanto riguarda eventuali misure mitigative da attuare;
 - aggiornare i divieti per le Z.P.S. con quanto previsto dal DM 22 Gennaio 2009 "Modifica al Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

7. IPOTESI DI MODIFICHE

Nel corso dell'istruttoria, anche in riferimento a osservazioni pervenute in fase di consultazione, sono state individuate e comunicate dalla Direzione Agricoltura, proponente il Piano, alcune ipotesi di modifiche e/o integrazioni ritenute opportune.

Le modifiche e/o integrazioni comunicate e sottoposte all'attenzione dell'OTR si distinguono in tre categorie principali:

- correzione di errori materiali;
- precisazioni rivolte a risolvere l'incoerenza tra il RA e la parte regolamentare del Piano;
- modifiche sostanziali.

Per quanto riguarda la il primo tipo di modifiche, si è preso atto che le proposte avanzate sono effettivamente finalizzate a correggere alcune imprecisioni, in particolare alla parte descrittiva e di analisi dei dati faunistici e conseguentemente al RA e alla Valutazione d'Incidenza. Si riportano di seguito nel dettaglio le correzioni che si ritengono accoglibili:

par. 1.5 del Piano – Territorio incluso nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale – revisione della tab. 1.15;

par. 4.2.1 del Piano – Tipica fauna alpina – revisione della cronistoria riportata con eliminazione dei riferimenti alla l.r. 70/96;

par. 4.5 del RA – Strumenti di pianificazione e programmazione regionale e ambientale – eliminazione del Piano Paesaggistico Regionale dagli strumenti di pianificazione non considerati per l'analisi di coerenza esterna: la modifica proposta è accoglibile in quanto l'analisi di coerenza esterna rispetto al PPR è riportata in tab. 2

par. 5.3.8 del RA – Aziende Faunistico-Venatori (A.F.V.) e Agri-Turistico-Venatorie (A.A.T.V.) – aggiornamento dei dati relativi alle A.F.V e A.A.T.V.;

Inoltre sono state rilevati i seguenti ulteriori errori di carattere materiale:

pag. 141 del Piano: verificare la cronistoria;

pag. 144 del Piano: verificare il numero progressivo dei capitoli.

Per quanto riguarda le altre ipotesi di modifiche e/o integrazione si ritiene che in entrambi i casi si tratta di variazioni significative che richiederebbero in ogni caso una nuova fase di consultazione.

Pur ritenendo che non sia possibile esprimere, per ragioni sia formali che sostanziali, una valutazione compiuta sul Piano e sulle proposte di modifiche e/o integrazioni complessivamente intese, a titolo collaborativo si formulano alcune osservazioni.

In merito alle precisazioni finalizzate a risolvere le incoerenze tra il RA e la parte regolamentare del Piano, non si ritiene condivisibile aver semplicisticamente risolto il problema eliminando dal RA le valutazioni non coerenti con la parte regolamentare anziché avere integrato nelle norme di Piano le conclusioni valutative del RA.

Per quanto riguarda le modifiche sostanziali al Piano si evidenzia che in alcuni casi le proposte sembrano orientate in maniera divergente rispetto alle osservazioni e ai pareri istruttori dell'OTR; in altri casi non sembrano suffragate da adeguate analisi e motivazioni e risultano pertanto difficilmente valutabili.

Si riportano di seguito alcune considerazioni puntuali sulle modifiche proposte che potranno essere utilizzate nella definizione successiva del Piano:

i criteri per la redazione dei Piani faunistico-venatori provinciali dovrebbero esser specificati e più stringenti in quanto sono la parte fondante di un piano di indirizzo;

la modifica relativa alle scadenze di presentazione dei programmi di utilizzo della Z.A.C. (pag. 230) determina, senza particolari vantaggi, una complicazione nella raccolta e gestione dei dati a livello regionale a causa delle potenziali scadenze diversificate. Nella versione precedente si consentiva di presentare il programma preventivo entro il 31 dicembre ed il consuntivo dell'anno precedente entro il 31 gennaio in questo modo i gestori avevano più tempo per elaborare dati più corretti sull'anno precedente;

in relazione al divieto di nuova istituzione di A.F.V. e A.A.T.V. che comprendano per intero al loro interno SIC o ZPS (par. 7.10, pag. 235-237), non si rileva il contrasto evidenziato con la l.r. 19/09. La norma precedente era più cautelativa e perfettamente coerente con i criteri di protezione della legge citata e si ritiene che la prima versione fosse preferibile rispetto alle modifiche proposte;

in relazione all'eliminazione dell'obbligo di contrassegno per gli animali immessi si elimina una garanzia di tipo sanitario e uno strumento di monitoraggio delle eventuali ricadute positive sul territorio in termini di incremento della popolazione locale. L'uniformità con le A.F.V. dovrebbe essere ottenuta estendendo le norme corrette già applicate alle A.A.T.V. anche alle A.F.V. (comunicazione ai servizi sanitari, divieto di allevamento del cinghiale);

per la migratoria, poiché i dati dei censimenti, secondo quanto dichiarato, non consentono di fare valutazioni puntuali sullo stato delle popolazioni, si ritiene che dovrebbe essere mantenuto, a titolo cautelativo, il limite sul carniere anche in assenza di una specifica norma;

nel par. 7.9 del Piano (pag. 231) si ritiene che il divieto di immissione sia da mantenere rispetto a tutti gli ungulati ruminanti così come previsto nella prima versione del Piano. La modifica, che rende peraltro al norma meno chiara, sembrerebbe limitare il divieto al solo cinghiale ed eliminerebbe, in questo modo, un'importante forma di contenimento degli ungulati ruminanti in generale;

nella Valutazione d'Incidenza (pag. 77) sono state eliminate le zone tampone nell'intorno di 500 m dalle zone umide all'interno delle Oasi di protezione. Tale prescrizione andrebbe mantenuta per tutelare i casi nei quali le zone umide dovessero trovarsi a distanze inferiori rispetto ai confini dell'oasi stessa.

In merito alle modifiche proposte per la Valutazione d'Incidenza, si riportano di seguito le modifiche che risultano accoglibili:

pag. 78: modifiche accoglibili;

pag. 81: modifica accoglibile;

pag. 82: modifica accoglibile;

pag. 83: modifica accoglibile.

8. CONCLUSIONI

L'analisi istruttoria è stata svolta sulla proposta di Piano e sul Rapporto Ambientale pubblicati e sottoposti alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale. Sono stati inoltre prese in considerazione alcune ipotesi di modifiche e/o integrazioni ritenute opportune dalla Direzione proponente anche in riferimento a osservazioni pervenute in fase di consultazione.

Le conclusioni istruttorie si riferiscono esclusivamente alla proposta di Piano e al Rapporto Ambientale pubblicati, in quanto non si ritiene possibile esprimere, per ragioni sia formali che sostanziali, una valutazione compiuta sulla proposta avanzata complessivamente intesa, comprensiva delle modifiche e/o integrazioni. Si ritiene invece possibile accogliere le ipotesi di modifiche relative correzione di errori materiali riportate al cap. 7 della presente Relazione tecnica.

Ai fini di una efficace integrazione ambientale del Piano e di una corretta valutazione degli effetti ambientali significativi, si richiamano di seguito le indicazioni e osservazioni ritenute necessarie da utilizzare nella fase di revisione del Piano che dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 15, c. 2 del D.lgs. 152/2006.

1. Osservazioni alla parte descrittiva e di analisi dei dati

Considerato che il Piano, e conseguentemente il RA, in molte parti fa riferimento a dati non aggiornati e non tiene in considerazione recenti studi o progetti trasfrontalieri di importanza faunistica, è necessario integrare la documentazione presentata secondo le indicazioni riportate al par. 3.1 della presente Relazione.

2. Osservazioni alla parte Regolamentare

In relazione alla parte Regolamentare del Piano è necessario seguire le osservazioni e indicazioni riportate al par. 3.2 della presente Relazione tecnica. In particolare:

considerato che il cap. 7.3 (Approvazione del Piano faunistico venatorio provinciale) rispetto alla procedura di VAS non risulta esaustivo, è necessario seguire le indicazioni riportate al par. 3.2.1 della presente Relazione tecnica;

in merito alla gestione faunistica nell'ambito dei territori regionali e provinciali confinanti è opportuno dare riscontro alle osservazioni riportate al par. 3.2.2 della presente Relazione al fine di garantire una maggiore uniformità nella gestione faunistica rispetto ai territori confinanti;

relativamente ai singoli istituti venatori è necessario dare riscontro alle osservazioni riportate a conclusione dei paragrafi dal 3.2.3 al 3.2.12 della presente Relazione tecnica.

3. Osservazioni al Rapporto Ambientale

In relazione al Rapporto Ambientale, è necessario dare riscontro alle indicazioni e osservazioni contenute al cap. 4 della Relazione tecnica, in riferimento all'analisi di coerenza (par. 4.1) e agli effetti significativi sull'ambiente (par. 4.2).

4. Monitoraggio

In relazione al Monitoraggio, è necessario dare riscontro alle indicazioni e osservazioni contenute al cap. 5 della Relazione tecnica.

5. Valutazione d'Incidenza

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Valutazione d'Incidenza del Piano, al fine di garantire la compatibilità del Piano rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, è necessario dare atto alle indicazioni e raccomandazioni riportate al cap. 6 della presente Relazione tecnica.